



Regione Emilia-Romagna

**LE MODIFICHE ALLA LEGGE DI
ATTAUZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO
IN COSTITUZIONE (L. 243/2012)**

A cura di Onelio Pignatti

Bologna, 6 maggio 2016

Capo IV
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
E CONCORSO ALLA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO PUBBLICO

(in grassetto le parti modificate)

9. Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

**ARTICOLI
MODIFICATI**

**10. Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali**

**11. Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali**

**12. Concorso delle regioni e degli enti locali alla
sostenibilità del debito pubblico**

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 9

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, **conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.**

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 9


Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1.

***Equilibrio e «pareggio» di bilancio
(prospetto semplificato)***

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	3		
FPV (da indebitamento)	2	FPV (da indebitamento)	1
FPV (non da indebitamento)		Spese correnti	50
Entrate correnti	70	(di cui FCDE e altri fondi)	(5)
Entrate in conto capitale	10	Spese in conto capitale	29
Riduzione att. finanz.	0	Aumento att. finanz.	0
Indebitamento	15	Rimborso prestiti	20
TOTALE ENTRATE	100	TOTALE SPESE	100

Relazioni tra equilibrio e paraggio di bilancio



Controlli dell'equilibrio e del «pareggio»

1. SALDO DI PARTE CORRENTE

(equilibrio di parte corrente)

2. SALDO ENTRATE E SPESE FINALI

(pareggio di bilancio)

3. SALDO ENTRATE E SPESE TOTALI

(equilibrio generale)

1. Saldo parte corrente

ENTRATE

SPESE

Entrate correnti 70

Spese correnti 50
(di cui FCDE e altri fondi) (5)

Rimborso prestiti 20

TOTALE ENTRATE 70

TOTALE SPESE 70

2. Saldo entrate e spese finali

ENTRATE

Avanzo

FPV (da indebitamento)

FPV (non da indebitamento)

Entrate correnti 70

Entrate in conto capitale 10

Riduzione att. finanz. 0

Indebitamento

TOTALE ENTRATE 80

SPESE

FPV (da indebitamento)

Spese correnti 50

(di cui FCDE e altri fondi) (-5)

Spese in conto capitale 29

Aumento att. finanz. 0

Rimborso prestiti

TOTALE SPESE 74

Condizione del «pareggio» di bilancio

ENTRATE

Avanzo	3
FPV (da indebitamento)	2

SPESE

FPV (da indebitamento)	1
------------------------	---

FCDE e altri fondi (-5)

Indebitamento	15
TOTALE ENTRATE	20

Rimborso prestiti	20
TOTALE SPESE	16

Regola «effettiva» per il pareggio


+ AVANZO
+ SALDO FPV (da indebitamento)
+ INDEBITAMENTO



+ RIMBORSO PRESTITI
+ FCDE E ALTRI FONDI

3. Equilibrio entrate e spese totali

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	3		
FPV (da indebitamento)	2	FPV (da indebitamento)	1
FPV (non da indebitamento)		Spese correnti	50
Entrate correnti	70	(di cui FCDE e altri fondi)	(5)
Entrate in conto capitale	10	Spese in conto capitale	29
Riduzione att. finanz.	0	Aumento att. finanz.	0
		Rimborso prestiti	20
Indebitamento	15		
TOTALE ENTRATE	100	TOTALE SPESE	100



Effetti del pareggio di bilancio

EFFETTO INTRODUZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI SULL'INDEBITAMENTO NETTO				
Fonte: Relazione Tecnica di accompagnamento al DDL Stabilità 2016 (art. 1 commi 707-712)				
	2016	2017	2018	
Comuni	996	200	75	
Province	-320	-10	-55	
Regioni	-1.850	-1.022	-660	
Totale	-1.174	-832	-640	
Nota:				
In positivo gli effetti di peggioramento dell'indebitamento netto				
In negativo gli effetti di miglioramento dell'indebitamento netto				

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 9

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 9

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

3.(Soppresso)

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 9

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 10

Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.


2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 10

Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.



Effetti patto regionale ER 2011-15

Anno	Incentivato	Verticale	Orizzontale	Terremotati	Totale
2011	-	84,0	21,2	-	105,2
2012	72,9	56,2	26,8	40,0	195,9
2013	99,6	21,2	79,0	58,5	258,3
2014	99,6	87,9	74,5	29,0	291,0
2015	79,9	-	22,0	24,0	125,9
Totale	352,0	249,3	223,5	151,5	976,3

(in milioni di euro)

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 10

Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

4. ... (Soppresso)

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 11

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 11

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali

2(Soppresso)

3.....(Soppresso)

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 12

Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

Legge 243/2012 post modifiche

Art. 12

Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico

3.....(Soppresso)



Capo V
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
NON TERRIOTORIALI

NB Interessante analogia dell'utilizzo dell'avanzo per le amministrazioni pubbliche non territoriali (non modificata con il DDL approvato dal Governo)

Legge 243/2012 in vigore

Art. 13

Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

Legge 243/2012 in vigore


Art. 13

Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali

2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.


3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.

Alcuni spunti di riflessione




Aspetti positivi

- Riduzione del numero dei vincoli da 8 a 2 (solo sul saldo finale di competenza «potenziata» ma a preventivo e a consuntivo escluso controllo sulla cassa e saldo di parte corrente)
 - Inserimento del FPV (ma con copertura annuale con legge di stabilità)
- Recupero sfioramento in 3 anni a quote costanti
 - Introdotti premi e non solo «sanzioni»



Aspetti positivi

- Nuovo indebitamento ed utilizzo dell'avanzo per investimenti basato su intese regionali (escluso il controllo sulla cassa del sistema regionale e il riferimento alla quota annuale di rimborso prestito)
- Semplificazione del concorso dello Stato al finanziamento dei lea e delle funzioni fondamentali
- Il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico svincolato dai documenti di programmazione



Punti aperti

- Raccordo tra le norme dell'armonizzazione contabile e il nuovo pareggio di bilancio
 - Vincoli posti anche preventivo
 - Utilizzo dell'avanzo vincolato
- Limite alle spese d'investimento finanziato da debito